

## Circolare del 17 marzo 2021

### 1. Proroga dei termini per CU 2021, precompilata e conservazione fatture elettroniche 2019

*Mef, Comunicato Stampa 13 marzo 2021*

Il Mef, con un comunicato pubblicato il 13 marzo 2021 sul proprio sito, ha anticipato che il decreto "Sostegno" - contenente nuovi aiuti per imprese e partite Iva danneggiate dalla crisi, in via di approvazione da parte del Governo - disporrà anche la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione Unica 2021, nonché per l'invio all'Amministrazione finanziaria dei dati utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare, i nuovi termini saranno i seguenti:

- rinvio dal 16 al **31 marzo 2021** della trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate e della consegna delle CU ai dipendenti;
- proroga dal 16 al **31 marzo 2021** delle comunicazioni da parte degli enti obbligati (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) dei dati sulle spese 2020 che danno diritto a detrazioni e oneri deducibili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Resta invariato il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (già scaduto l'8 febbraio 2021);
- slittamento dal 30 aprile al **10 maggio 2021** della data in cui verranno rese disponibili dall'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni precompilate 2021;
- rinvio di **ulteriori 3 mesi** per la conservazione delle fatture elettroniche 2019, il cui termine è scaduto il 10 marzo scorso.

### 2. Saldo IVA annuale: modalità di versamento

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2020 deve essere versata entro il 16 marzo 2021.

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;

- quelle successive devono essere versate **entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via)** ed in ogni caso **l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre**.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto **l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33%** mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la **maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo**.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2020 potrà essere effettuato entro:

- il 16 marzo 2021, senza maggiorazione;
- il **30 giugno 2021** maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il **20 agosto 2021** (il 31 luglio cade di sabato, il 2 agosto cade in sospensione dei termini di pagamento), maggiorando le somme da versare (al 1° luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il **codice tributo 6099 – IVA annuale saldo**.

### 3. Bonus pubblicità 2021: entro il 31 marzo l'invio delle istanze

L'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari su stampa, radio e Tv destinato alle imprese (di qualunque natura giuridica, dimensione o regime contabile adottato), ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali.

Si applica alle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:

- su quotidiani e periodici (anche on line) iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Per il 2021 il credito d'imposta spetta **nella misura del 50% del complesso degli investimenti** pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, invece, il credito d'imposta è **pari al 75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati, purché l'incremento sia pari ad almeno l'1% rispetto a quelli effettuati nell'anno precedente.

Per accedere all'agevolazione è necessario presentare telematicamente all'Agenzia Entrate, **entro il 31 marzo 2021**, una dichiarazione con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021.

**Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 dovrà essere infine presentata una dichiarazione finale** con la quale si attesteranno le spese effettive del 2021, che non potranno essere superiori a quelle indicate nella dichiarazione presentata entro il 31 marzo 2021.

#### 4. La compensazione orizzontale del credito IVA 2020

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2021, o che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2021, hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei **crediti IVA eccedenti i 5.000 euro** maturati nel corso del periodo d'imposta 2020, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Analogo incremento ai fini dell'esonerazione dall'obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell'anno 2020 **per un importo non superiore a 50.000 euro**, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019).

#### 5. La prova delle cessioni intracomunitarie: ancora ammessa la dichiarazione del cessionario

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 3 marzo 2021, n. 141*

Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

Con la Risposta n. 141 del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha **confermato la bontà della "dichiarazione del cessionario" quale prova dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato**. Rinnovando le pronunce di prassi precedenti, l'Agenzia Entrate nella risposta richiama espressamente la risoluzione n. 19/E del 2013, che aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie "franco fabbrica" (EXW), dell'utilizzo del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione, devono essere "conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat".

#### 6. Dal 12 aprile le domande di accesso al credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle PMI

Per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl, società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un **credito d'imposta pari al 20%**. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.

Per poter beneficiare del credito la società beneficiaria del conferimento deve essere in **possesso di determinati requisiti** tra i quali (a titolo esemplificativo):

- ricavi relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro;

- riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all'entrata in vigore del medesimo D.L. n. 34/2020) un aumento di capitale a pagamento e **integralmente versato**.

Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite** eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. La predetta percentuale è **umentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021**. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere l'importo di 2 milioni di euro.

Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società possono chiedere il relativo credito d'imposta del 20% inviando telematicamente, anche tramite intermediario, l'apposito modello tramite il software dell'Agenzia "Credito Rafforzamento Patrimoniale" **dal 12 aprile fino al 3 maggio 2021**.

Per gli aumenti di capitale, invece, l'istanza potrà essere trasmessa **dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021**.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell'utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

## 7. Incentivi agli investimenti in Startup e PMI innovative: modalità operative per l'accesso alla piattaforma informatica

*Mise, Circolare 25 febbraio 2021, n. 1*

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via alla possibilità, per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di Startup e PMI innovative, di presentare la domanda per ottenere l'incentivo fiscale previsto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8) e concesso ai sensi del Regolamento "de minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

L'agevolazione è **pari al 50% dell'investimento effettuato** che, nelle startup innovative è agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro per ciascun periodo di imposta e, nelle PMI innovative, fino ad un massimo di 300 mila euro (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta).

La presentazione della domanda (1° marzo - 30 aprile 2021), la registrazione e la verifica dell'aiuto "de minimis" deve essere effettuata **esclusivamente tramite la piattaforma informatica** appositamente predisposta dal Ministero dello sviluppo Economico che, con la **Circolare del 25 febbraio 2021**, ne ha definito le **modalità operative per l'accesso ed il funzionamento**.

L'istanza deve essere trasmessa al Ministero **prima dell'effettuazione dell'investimento nell'impresa beneficiaria** da parte del soggetto investitore. La start-up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro imprese al

momento dell'investimento; pertanto, ai fini dell'agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell'istanza.

## 8. Antiriciclaggio: slitta la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese

L'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, prevede:

- che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest'ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
- che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell'ambito di investigazioni e anche per il contrasto all'evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il comma 5 del sopra richiamato art. 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il termine per effettuare la comunicazione era stato inizialmente fissato dalla bozza del decreto interministeriale (MEF – MiSE) al 15 marzo 2021.

Dopo la fase di consultazione pubblica, finalizzata all'acquisizione di valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati, la bozza del decreto interministeriale si trova però attualmente ancora all'esame del Consiglio di Stato e, se riceverà parere favorevole, dovrà successivamente essere sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà approvare i tre decreti relativi alle specifiche tecniche, ai contenuti della consultazione e al diritto di segreteria dovuto in sede di comunicazione e in sede di interrogazione della sezione speciale.

È quindi evidente che la scadenza del 15 marzo, inizialmente prevista, non potrà essere rispettata. **Si rimane in attesa di un provvedimento di proroga (verosimilmente al 30 aprile).**

## 9. Dogane: in una circolare il corretto trattamento Iva per le importazioni beni anti-Covid

*Agenzia delle Dogane, Circolare 3 marzo 2021, n. 9*

Con Circolare n. 9/202 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti circa il perimetro di applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020, art. 124, comma 1), che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l'acquisto di determinati beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la cui cessione è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva al 5%.

Il comma 2 del citato art. 124 ha disposto tuttavia che, per il contenimento dell'emergenza, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sarebbero state esenti dall'IVA.

Nella Circolare citata l'ADM, ai fini di una corretta applicazione del trattamento IVA afferente ai beni in questione, ha precisato che:

- sono **soggette all'aliquota IVA del 5%** le importazioni dei beni elencati nell'**Allegato 1** alla Circolare, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 *"Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)"*;
- sono **esenti dall'IVA** le importazioni dei beni elencati nell'**Allegato 2** alla Circolare, ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 *"Esenzione dall'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178"*.

Ai beni compresi nell'**Allegato 2.1**, invece, si applica l'esenzione dall'IVA per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda i beni elencati nell'**Allegato 2.2**, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021, l'esenzione dall'IVA si applica per le importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.